

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA “VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)”

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 29/08/2012

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Ambito dell’intervento comunale

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Istituzione della De.C.O.

Art. 5 – Istituzione del registro De.C.O.

Art. 6 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Art. 7 – Logo De.C.O.

Art. 8 – Requisiti per l’attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

Art. 9 – Procedura per l’attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

Art. 10 – Commissione comunale per la De.C.O.

Art. 11 – Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo

Art. 12 – Controlli e sanzioni

Art. 13 – La struttura organizzativa

Art. 14 – Le iniziative comunali

Art. 15 – Le tutele e le garanzie

Art. 16 – Le attività di coordinamento

Art. 17 – Riferimento alle normative statali e regionali

Art. 18 – Norme transitorie

Art. 19 – Norme finali

Allegato B) Logo De.C.O.

Allegato C) Fac-simile di segnalazione De.C.O.

Allegato D) fac-simile di richiesta De.C.O.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Marsala.
2. Il Comune individua ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle Leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali, anche in particolare l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma di intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale sono motivo di particolare interesse pubblico, e come tali, meritevoli di valorizzazione.
3. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della Legge, comportano affermazioni sostanziali del principio di cui al precedente comma e loro attuazione.
4. Con il presente regolamento sono stabilite, anche, le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine).

Art. 2 - Ambito dell'intervento comunale

1. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a. Dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantirne il mantenimento delle loro peculiarità;
 - b. Dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
 - c. Dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, di attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
 - d. Della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli

organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;

- e. Del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale” si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricole e zootecniche, ottenute o realizzate sul territorio comunale secondo modalità consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale tenendo conto di tecniche innovative.
2. L’oggettivo “tipico” è inteso come sinonimo di “tradizionale”.

Art. 4 – Istituzione della De.C.O.

1. E’ istituita la De.C.O. “Denominazione Comunale di Origine” per attestare l’origine dei prodotti e il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento di promozione del Comune di Marsala.
2. Attraverso la De.C.O. si mira a:
 - a. Conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b. Tutelare, la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali;
3. La De.C.O. non costituisce marchio di qualità, ma attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio “made in Marsala”.
4. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Marsala.

Art. 5 – Istituzione del registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro di tutti i prodotti tipici agro-alimentari denominati.
2. L’iscrizione nel registro vale ad attestare l’originale locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:
 - a. Carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
 - b. Salse e condimenti;
 - c. Formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
 - d. Paste fresche, prodotti della panetteria, gastronomia, biscotteria, pasticceria, confetteria e gelateria;
 - e. Preparazione di pesce e crostacei;
 - f. Prodotti di origine animale;
 - g. Piatti tradizionali della cucina marsalese;
 - h. Bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail.
4. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo.
5. Possono, altresì, ottenere l'iscrizione nel registro De.C.O., le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché enti ed associazioni che svolgono attività inerenti la produzione e la commercializzazione dei prodotti nell'ambito del Comune di Marsala.
6. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse ed una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.

Art. 6 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale, un apposito albo dove vengono iscritte le denominazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse sono meritevoli di particolare attenzioni e rilevanza pubblica.
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 3(tre) edizioni negli ultimi 5(cinque) anni.
3. Possono ottenere l'iscrizione all'albo, le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti volte alla valorizzazione e promozione oltre che dei prodotti De.C.O., di prodotti tipici locali insigniti di marchi comunitari ufficiali, di altri prodotti tipici locali, di prodotti tipici regionali e/o italiani, quando la manifestazione costituisca iniziativa consolidata e tradizionale.
4. L'elenco ufficiale delle manifestazioni è soggetto a periodico aggiornamento. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione e decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno 3(tre) anni consecutivi.

Art. 7 – Logo De.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5 e le iniziative di cui all'art. 6, viene adottata apposito logo identificativo a colori, così come allegato B) al presente regolamento.

Art. 8 – Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. I prodotti che si pregiano della De.C.O. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Marsala ed essere comunque strettamente legati alla storia, cultura e tradizioni locali.
2. La De.C.O. può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che secondo gli usi e le tradizioni locali siano preparati con ingredienti genuini e di qualità.

Art. 9 - Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:
 - a. il nome del prodotto;
 - b. l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Marsala);
 - c. le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - d. i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - e. la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
3. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale.
4. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari.
5. Completata l'istruttoria, la Commissione deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O. Del ché è redatto apposito verbale.
6. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione del registro De.C.O., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa, previa presentazione della relativa domanda di richiesta De.C.O. di cui allegato D).

7. L'iscrizione delle imprese nel registro De.C.O., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale, previa valutazione della Commissione.
8. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo.
9. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.

Art. 10 - Commissione comunale per la De.C.O.

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco. Nella Commissione sono di norma rappresentati esponenti del settore agro-alimentare, gli operatori in forma singola o associata nonché associazioni di consumatori. ***Per la composizione della commissione l'A.C. darà avviso pubblico al fine di ricevere le istanze di partecipazione.***
2. A supporto del lavoro della commissione, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della Commissione stessa designato dal Presidente.
5. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 11 – Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta De.C.O. e del relativo logo identificativo. Il concessionario ha facoltà di produrre il logo De.C.O. nella quantità e dimensioni che sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; con l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero). Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile e non deve essere impiegato con altri contrassegni che per il loro aspetto esterno possono ingenerare confusione con il logo De.C.O.

Art. 12 – Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Marsala nei termini di legge. Qualora si rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo, il Sindaco, con proprio provvedimento, previo parere obbligatorio e motivato della Commissione, sospende o revoca il diritto di utilizzazione del logo De.C.O.

2. La Commissione formula il parere dopo aver ascoltato il contraddittorio tra l'organo di controllo e il trasgressore.
3. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto al riconoscimento De.C.O., non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento.

Art. 13 – La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è l'Area delle Attività Produttive.
2. Il Dirigente del settore Attività Produttive o suo delegato è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 14 – Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca ai fini De.C.O. forme di collaborazione con Enti e Associazioni particolarmente interessati alla cultura ed alle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti Locali.

Art. 15 – Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare ed a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 16 – Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari ed artistico-artigianali riferite alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 17 – Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 18 – Norme transitorie

1. Restano salve le determinazioni precedentemente adottate dalla Commissione comunale De.C.O. relativamente al riconoscimento del marchio De.C.O., conferito con verbale n. 1 del 20.03.2009.
2. Ai sensi del presente regolamento si procederà all'iscrizione dei prodotti riconosciuti, nell'apposito registro.

Art. 19 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diventa esecutiva a norma di legge.